

A.S. 3/2008 EST.

Sent. 134/2008



REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO

Sezione 2^a Civile CF 01039950777

Così composto:

- 1) Dott. B. Quaboni Presidente Rep. 118/2008
2) Dott. M. Galati Giudice
3) Dott. F. Mammone Giudice

sulla richiesta di accertamento e dichiarazione dello stato di insolvenza della società:

Hotel Lucani srl.

con sede in

Roma via/piazza Gosto
n. 58/A

proposta da

prof. A. Neri, Curat. Str. del "Gruppo
EIT" in R.S.

ai sensi e per gli effetti dell'art.3, comma 3, del Decr.Legisl. 347/2004,
ricorrendo le condizioni di cui all'art. 81 del Decr.Legisl. n.270/1999 (gestione
unitaria dell'insolvenza delle società del c.d. "Gruppo EIT")

pronuncia

la seguente

SENTENZA

Fatto

Accogliendo il ricorso presentato in data 29/11/07 dal/la commissario/straordinario/straordinaria della procedura di amministrazione straordinaria del c.d. EIT

“Gruppo CIT ”

il Ministero dello Sviluppo Economico, con decreto in data 14/12/2007, ammetteva la suddetta società alla procedura di amministrazione straordinaria, a norma dell'art. 3, comma 3 del Decr. Legisl. n.347/2004, nominava commissario/straordinario il/la prof. A. Lucifora

e preponeva a tale procedura il comitato di sorveglianza già nominato.

Il/la commissario/straordinario/ in data 28/12/07 , depositava/no nella cancelleria del Tribunale di Milano, ricorso per l'accertamento e la dichiarazione dello stato di insolvenza della suddetta società, ai sensi del combinato disposto dell'art.3, comma 3 del Decr. Legisl. n.347/2004 e dell'art. 81 del Decr.Legisl. n.270/1999 (gestione unitaria dell'insolvenza delle società del c.d.

“Gruppo CIT ”).

Il Tribunale convocava il/la commissario/straordinario/ e la predetta società all'udienza collegiale del 28/12/08 alle ore 11,15

Il/la commissario/straordinario/

La suddetta società

depositava/no

non depositava/no

memoria/e

Con atto in data 24/12/08 , il legale rappresentante della suddetta società dichiarava che questa

versa

non versa

in stato di insolvenza

All'udienza collegiale

compariva/no

non compariva/no

il/i commissario/i ed il legale rappresentante della suddetta società, dei quali venivano verbalizzate le conclusioni.

Il Tribunale si riserva la decisione.

Sciogliendo la riserva il Tribunale ritiene che la richiesta del/i commissario/i vada accolta per i seguenti motivi di

Diritto

La domanda di accertamento e dichiarazione dello stato di insolvenza, ai sensi dell'art. 4 del D.L. 23/12/2003 n.347 (convertito con modificazioni dalla L.18/2/2004 n.39) va accolta.

Va opportunamente rilevato:

- 1) in via pregiudiziale, che non v'è contestazione sulla (e comunque è documentalmente provata la) competenza per territorio del Tribunale di Milano;
- 2) in via preliminare, che come risulta dimostrato dal/i commissario/i straordinario/i; accertato dal Ministero dello Sviluppo Economico; e verificato da questo Collegio, sussiste il rapporto di controllo previsto dall'art. 80 del Decr.Legisl. n.270/99, e risulta opportuna la gestione unitaria dell'insolvenza nell'ambito del gruppo EIT in quanto idonea ad agevolare, per i collegamenti di natura economica o produttiva esistenti tra le singole imprese ammesse all'amministrazione straordinaria, il raggiungimento degli obiettivi di questa procedura (art.81 Decr.Legisl. n.270/1999);
- 3) nel merito, che lo stato di insolvenza (inteso tanto nell'accezione di cui all'art. 5 L.F., quanto in quella di "stato di crisi") è documentalmente provato è riconosciuto e comunque non contestato dalla suddetta società;
- 4) che appare quindi opportuna la gestione unitaria dell'insolvenza nell'ambito di detto gruppo ai sensi del combinato disposto dell'art. 3,3°

co. L.39/04 con l'art.81 Decr.Legisl. 8 luglio 1999 n.270, per le ragioni esposte dal commissario straordinario; e che il Tribunale condivide;

P.Q.M.

- il Tribunale, in accoglimento ricorso proposto dal
prof. A. Amato
commissario straordinario del Gruppo CIT
in Amministrazione Straordinaria;

1) accerta e dichiara che la società
Hotel Lucani s.r.l.

(ammessa alla procedura di amministrazione straordinaria con decreto in data 14/12/07) versa in stato di insolvenza;

2) dichiara che la presente sentenza determina, a partire dalla data del decreto di ammissione alla procedura di amministrazione straordinaria, gli effetti di cui al Decr.Legisl. n.270/1999, in quanto compatibile;

3) nomina il dott. B. Quattrone giudice delegato alla procedura;

4) assegna ai creditori ed ai terzi che vantano diritti reali mobiliari su beni in possesso della s.r.l. Hotel Lucani
il termine di gg. 90 dalla data di affissione della presente sentenza per il deposito in cancelleria delle domande di ammissione;

5) dispone che l'esame dello stato passivo avverrà all'udienza del
9/6/08 ore 12

6) ordina che la presente sentenza :

a) sia affissa e comunicata nei modi e nei termini stabiliti dall'art.17, 1° e 2° co. L.F., in applicazione estensiva di quanto stabilito dall'art. 8 n.3 Decr.Legisl. n. 270/1999


b) sia pubblicata nel dispositivo, sul sito www.fallimentitribunalemilano.net gestito da Planet Com, e sui quotidiani Corriere della Sera e Repubblica, edizioni regionale e nazionale (in base alla convenzione distrettuale) e Sole 24 Ore, (in base alla convenzione in essere) a cura del commissario straordinario, ed a spese della suddetta società in applicazione estensiva dell'art. 94 del Decr.Legisl. n. 270/1999;

7) ordina che la presente sentenza sia comunicata, a cura del cancelliere, alla società

Hotel Lucarelli s.r.l.

al/ commissario/ straordinario/ ed al Ministro dello Sviluppo Economico entro tre giorni dalla sua pubblicazione.

Milano, 28/2/08



Il Presidente
[Signature]